SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 maggio 1993, n. 151.

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, 19 novembre 1992, n. 442, e 18 gennaio 1993, n. 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 19, è ripubblicato il testo del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2436):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (CRISTOFORI) il 22 marzo 1993.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 22 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, V, VIII, X, XII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 marzo 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 aprile 1993.

Esaminato dalla XI commissione il 31 marzo 1993.

Esaminato in aula ed approvato il 28 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1197):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 aprile 1993, con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 maggio 1993.

Esaminato dall'11ª commissione il 6, 12 maggio 1993.

Relazione scritta annunciata il 18 maggio 1993 (atto n. 1197/*A* - relatore sen. COVIELLO).

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 1993.

93G0217

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1992.

Istituzione in Torino di una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310;

Visto l'art. 3, lettera *c)*, punto 5) della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale ed imposte di fabbricazione e di consumo, che dà facoltà al Ministro delle finanze di istituire, di concerto con il Ministro del tesoro, sedi decentrate della Scuola centrale tributaria;

Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze e relativi successivi decreti di attuazione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la nota n. 83779 del 23 marzo 1992 con la quale il Dipartimento del territorio (già Direzione generale del demanio) ha dichiarato di non avere nulla in contrario alla consegna in uso governativo alla Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» dei locali siti al quinto piano dell'immobile denominato Nuovo palazzo uffici finanziari, fino ad oggi utilizzati dal primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino, al fine di destinarli a sede decentrata della predetta Scuola;

Considerata l'opportunità per la Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» di istituire in Torino una sua sede decentrata e di utilizzare in via permanente i locali suddetti per le proprie attività istituzionali a carattere nazionale in favore degli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Torino una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

La parte di immobile di cui alle premesse, appartenente all'Amministrazione demaniale, è pertanto destinata a sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni», con il compito di provvedere allo svolgimento dei corsi di preparazione professionale per il personale civile dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Per le esigenze funzionali della sede decentrata, la Scuola centrale tributaria provvede con un contingente complessivo di 4 unità, appartenente al Ministero delle finanze, in servizio presso gli uffici finanziari della regione Piemonte, senza diritto a speciali indennità, proposto dalla Scuola stessa, d'intesa con gli uffici di appartenenza.

A capo della sede decentrata è posto un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la sede decentrata, designato dalla Scuola centrale tributaria.

La sede decentrata dipende funzionalmente dalla sede centrale della Scuola tributaria «E. Vanoni» ed è tenuta ad uniformare la propria attività alle direttive impartite dalla sede centrale stessa.

Art. 3.

Le spese necessarie per il funzionamento della sede decentrata sono a carico del cap. 1641, rubrica 2, categoria IV del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze così denominato: «Spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria E. Vanoni» e devono essere, in via preventiva, espressamente autorizzate dal direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria.

Alla liquidazione di dette spese provvederà un funzionario della sede decentrata, all'uopo delegato, con i fondi messi a disposizione dalla Scuola centrale tributaria mediante ordini di accreditamento.

Art. 4.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti che disciplinano il funzionamento e le attività della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

Art. 5.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1993
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 77

93A2968

DECRETO 15 maggio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24 e 25 marzo 1993: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, a causa dell'evacuazione dei locali del detto ufficio, per motivi di sicurezza;

in data 9 e 10 aprile 1993: ufficio del registro di Sant'Agata di Militello, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 10 aprile 1993: ufficio del registro atti civili di Catania, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 16 e 17 aprile 1993: uffici del registro: bollo e demanio, successioni e atti civili di Palermo, a causa della disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 23 e 24 aprile 1993: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 24 aprile 1993: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 26 aprile 1993: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, a causa dell'evacuazione dei locali del detto ufficio per motivi di sicurezza;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 24 E 25 MARZO 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 9 E 10 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sant'Agata di Militello.

IN DATA 10 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Catania.

IN DATA 16 E 17 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;

ufficio del registro successioni di Palermo;

ufficio del registro atti civili di Palermo.

IN DATA 23 E 24 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 24 APRILE 1993

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IN DATA 26 APRILE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1993

Il Ministro: GALLO

93A2969

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Gravina in Puglia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Nicola Lagreca è stato eletto consigliere del comune di Gravina in Puglia (Bari) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989;

Visto che in data 4 marzo 1993 il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari essendo stati ritenuti nei suoi confronti sussistenti gravi e concordanti indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice penale;

Considerato che, in ragione del succitato provvedimento, la permanenza del sig. Nicola Lagreca nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una elevata potenzialità di inquinamento, ingenerando, altresì, allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Nicola Lagreca è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere del comune di Gravina in Puglia;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Nicola Lagreca dalla carica elettiva;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Nicola Lagreca è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Gravina in Puglia (Bari).

Roma, 20 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Nicola Lagreca è stato eletto consigliere del comune di Gravina in Puglia nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989 ed ha ricoperto la carica di assessore all'urbanistica dal 3 ottobre 1992 al 25 gennaio 1993.

Il 4 marzo 1993 il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, perché gravemente sospettato del reato di tentata concussione, per fatti commessi allorché ricopriva la carica di assessore all'urbanistica.

In particolare il sig. Nicola Lagreca, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, avrebbe tentato di costringere e di indurre terzi interessati a pagare la somma di lire duecento milioni, quale condizione imprescindibile per ottenere il rilascio di una concessione edilizia di variante in corso d'opera già realizzata.

La situazione giudiziaria del predetto consigliere è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con l'esigenza di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La presenza, inoltre, del sig. Nicola Lagreca all'interno della suddetta amministrazione rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 1248/13.1/Gab. del 9 marzo 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Nicola Lagreca dalla carica elettiva ricoperta, e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto pari numero e data, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Gravina in Puglia (Bari), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Nicola Lagreca dalla carica di consigliere del predetto comune.

Roma, 19 aprile 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2995

DECRETO 20 aprile 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Mandatoriccio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vincenzo Grispino è stato eletto consigliere del comune di Mandatoriccio (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco il 19 maggio 1990;

Rilevato che a carico del predetto amministratore risultano numerosi procedimenti penali relativi a vicende edilizie;

Considerato che la permanenza del succitato amministratore nel civico consesso espone l'attività amministrativa dell'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento, ingenerando, altresì, allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, inoltre, che il comportamento del sig. Vincenzo Grispino si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere e di sindaco del comune di Mandatoriccio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Vincenzo Grispino dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di Mandatoriccio (Cosenza);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Grispino è rimosso dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Mandatoriccio (Cosenza).

Roma, 20 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vincenzo Grispino è stato eletto consigliere del comune di Mandatoriccio (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 19 maggio 1990.

Accertamenti compiuti presso gli uffici comunali hanno evidenziato diffuse irregolarità nelle procedure amministrative relative a pratiche edilizie commesse dal sindaco, tese ad assecondare grosse speculazioni e forti investimenti da parte di personaggi vicini alla locale criminalità organizzata.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Vincenzo Grispino nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza della vita amministrativa del comune di Mandatoriccio, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Mandatoriccio e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vincenzo Grispino dalle cariche sopracitate essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Vincenzo Grispino dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Mandatoriccio (Cosenza).

Roma, 19 aprile 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2996

DECRETO 26 aprile 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Sergio Buccieri è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 317 e 81 cpv. del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Sergio Buccieri è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Pescara, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Sergio Buccieri dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Sergio Buccieri è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Sergio Buccieri è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari di Pescara, in data 31 marzo 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione continuata.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Sergio Buccieri all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Pescara, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara e, nelle more, con provvedimento n. 1539/13.28.1 Gab. del 31 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Sergio Buccieri dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

Roma, 24 aprile 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2997

DECRETO 5 maggio 1993.

Rimozione di alcuni amministratori dalle cariche da ciascuno ricoperte nel comune di Chieti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Andrea Buracchio, Manlio Madrigale, Francesco Orsini, Walter Russo, Enzo Desiderio e Gaetano Cameli sono stati eletti consiglieri del comune di Chieti nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Rilevato che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Chieti ha formulato nei confronti dei citati amministratori richiesta di rinvio a giudizio per il reato di concussione continuata;

Considerato che la citata situazione giudiziaria dei signori Andrea Buracchio, Manlio Madrigale, Francesco Orsini, Walter Russo, Enzo Desiderio e Gaetano Cameli compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Chieti, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che il comportamento dei medesimi amministratori si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte nel sopracitato comune;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei signori Andrea Buracchio, Manlio Madrigale, Francesco Orsini, Walter Russo, Enzo Desiderio e Gaetano Cameli dalle cariche elettive da ciascuno ricoperte nel comune di Chieti;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Andrea Buracchio, Manlio Madrigale, Francesco Orsini, Walter Russo, Enzo Desiderio e Gaetano Cameli sono rimossi dalle cariche da ciascuno ricoperte nel comune di Chieti.

Roma, 5 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Andrea Buracchio, Manlio Madrigale, Francesco Orsini, Walter Russo, Enzo Desiderio e Gaetano Cameli sono stati eletti consiglieri nel comune di Chieti nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

I predetti, nel mese di febbraio 1993, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Chieti, in quanto indagati del reato di concussione continuata in relazione ad alcuni appalti di opere pubbliche.

Inoltre, i consiglieri Buracchio, Madrigale, Orsini e Russo, che all'atto dell'arresto ricoprivano anche la carica il primo di sindaco e gli altri di assessori, cessato lo stato di detenzione in carcere, sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria dall'esercizio delle funzioni inerenti alle predette cariche per il periodo di due mesi.

Successivamente, le imputazioni a carico dei suddetti consiglieri sono state formalizzate con la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di concussione continuata previsto dagli articoli 317 e 81 del codice penale.

La situazione giudiziaria dei predetti amministratori è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui gli stessi sono preposti ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità, di prestigio delle cariche ricoperte; la loro presenza, altresì, all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Chieti, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota 1553/13/Gab. del 23 aprile 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei signori Buracchio, Madrigale, Orsini Russo e Desiderio dalle cariche di consigliere e, nelle more, in presenza di gravi e urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto del 23 aprile 1993, la sospensione.

Con successiva nota n. 1592/13/Gab. del 24 aprile 1993 il prefetto di Chieti ha trasmesso ulteriore decreto, di pari numero e data, con il quale ha disposto anche la sospensione del sig. Gaetano Cameli, per le stesse motivazioni di cui al richiamato provvedimento del 23 aprile 1993.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione dei suddetti amministratori dalle cariche ricoperte nel comune di Chieti, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei signori Andrea Buracchio, Manlio Madrigale, Francesco Orsini, Walter Russo, Enzo Desiderio e Gaetano Cameli dalle cariche da ciascuno di essi ricoperte nel comune di Chieti.

Roma, 3 maggio 1993

Il direttore generale: SORGI

93A2998

DECRETO 6 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Arcangelo Martino, primo dei non eletti nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, è stato chiamato a sostituire, in data 4 dicembre 1992, un consigliere dimissionario nel comune di Napoli;

Rilevato che il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in data 22 aprile 1993, in quanto sono stati ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 416, 317 e 110 del codice penale;

Rilevato, altresì, che nei confronti del sig. Martino risultano pendenti procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv. e 323 del codice penale;

Considerato che l'attuale posizione processuale penale del sig. Arcangelo Martino si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Constatato, altresì, che la permanenza nel civico consesso del citato amministratore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente, ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Arcangelo Martino è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

Roma, 6 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig Arcangelo Martino, risultato primo dei non eletti nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, è stato chiamato a sostituire, in data 4 dicembre 1992, un consigliere dimissionario nel comune di Napoli.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in data 22 aprile 1993, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione per delinquere e concussione in concorso.

In particolare, il sig Arcangelo Martino, in qualità di assessore all'annona, abusando del suo ufficio, avrebbe promosso ed organizzato un'associazione delittuosa finalizzata, attraverso la commissione di più delitti di concussione, corruzione ed abuso di atti d'ufficio, all'illegale gestione dell'attività amministrativa in tema di controllo del commercio e degli esercizi pubblici

Inoltre, a carico del sig Martino, risultano pendenti procedimenti penali per i reati di abuso d'ufficio ed abuso d'ufficio continuato in concorso

Le gravi e reiterate violazioni di legge ascritte al sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere

La manenza, inoltre, del sig. Arcangelo Martino nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Napoli, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli e, nelle more, con provvedimento n. 3105/SdS/Gab /EE LL del 30 aprile 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Arcangelo Martino dalla carica di consigliere del comune di Napoli, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli

Roma, 4 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2999

DECRETO 11 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Umberto Di Felice è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione in concorso;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Umberto Di Felice è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Pescara, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Umberto Di Felice dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Umberto Di Felice è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

Roma, 11 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Umberto Di Felice è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari di Pescara, in data 21 aprile 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione in concorso.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Umberto Di Felice all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Pescara, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara e, nelle more, con provvedimento n. 1870/13.28.1 Gab. del 22 aprile 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Umberto Di Felice dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

Roma, 10 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3000

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993.

Criteri per la ripartizione dei fondi relativi al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i programmi integrativi speciali di metanizzazione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la tabella *D* della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale è stata rifinanziata la legge n. 784/80 con uno stanziamento per il 1993 di 50 miliardi di lire;

Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 48 del 2 marzo 1993, che prevede il versamento da parte della Cassa depositi e prestiti dei mezzi finanziari temporaneamente messi a sua disposizione con il decreto del Ministro del tesoro del 27 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982), nella misura determinata da parte di questo Comitato, onde consentire la prosecuzione del programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce che l'attività istruttoria prevista dalla legge n. 784/80 venga svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il comma 3 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo n. 96/93 che demanda al commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno le operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività gia svolte dall'Agenzia con il relativo personale;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale del Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Viste le proprie delibere del 21 dicembre 1989, del 30 luglio 1991 e del 12 agosto 1992, con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, sono state assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;

Vista la propria delibera del 25 marzo 1992 concernente il programma di metanizzazione della regione Sardegna;

Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992, con la quale è stata stabilita la priorità di finanziamento delle azioni relative ai programmi statali e regionali cofinanziati dalla Comunità europea sugli altri interventi ordinari;

Ritenuto opportuno utilizzare i residui stanziamenti allo stato attuale disponibili a fronte dei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 21 dicembre 1989;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988, con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del fondo europeo di sviluppo regionale;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989, è determinata in lire 100 miliardi la somma che la Cassa depositi e prestiti deve versare sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con prelievo dai mezzi finanziari temporaneamente messi a sua disposizione con il decreto del Ministro del tesoro del 27 aprile 1982 citato in premessa.

2. L'importo complessivo di lire 215 miliardi — a valere per lire 50 miliardi sullo stanziamento previsto dalla tabella *D* della legge n. 500/92, per lire 63 miliardi sulle risorse non utilizzate di cui alla delibera di questo Comitato del 27 febbraio 1981, per lire 2 miliardi sulle risorse non utilizzate di cui al punto 5 della delibera CIPE del 21 dicembre 1989 e per lire 100 miliardi sulle disponibilità di cui al punto precedente — viene destinato:

a) al finanziamento delle reti urbane di distribuzione dei comuni per lire 155 miliardi di cui 124 miliardi per contributi in conto capitale e 31 miliardi per contributi in conto interessi, salvo compensazioni. Detta somma è ripartita tra le regioni interessate, secondo i criteri adottati con le precedenti delibere di questo Comitato del 21 dicembre 1989 e 12 agosto 1992, come indicato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante della presente delibera;

b) alla realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'ENI S.p.a. per lire 60 miliardi.

3. È abrogato il punto 4.1, comma 6, della delibera di questo Comitato del 27 febbraio 1981.

4. Le domande di finanziamento non presentate al 31 dicembre 1992, relativamente a secondi lotti delle grandi reti urbane (delibera CIPE 27 febbraio 1981), vengono rinviate al successivo biennio di cui al punto 3 della delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988.

5. In considerazione della necessità di acquisire i residui contributi comunitari a suo tempo assegnati, i comuni inclusi nei programmi di cui alle delibere di questo Comitato 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 i cui termini di ultimazione delle opere previste nei decreti del Ministro del tesoro siano scaduti, dovranno far pervenire al commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e, in relazione al trasferimento delle funzioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la documentazione finale, prevista dalla normativa, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. Decorso tale termine il Ministro del tesoro dichiarerà la decadenza dei benefici dei contributi (come previsto al punto 5, comma 2, della delibera CIPE del 27 febbraio 1981).

6. Il termine di cui al punto 9 della propria delibera del 30 luglio 1991, già rinviato al 30 novembre 1992 con la delibera del 12 agosto 1992, è definitivamente prorogato a sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento, con allegato il progetto esecutivo da parte dei capoluoghi di provincia della regione Sardegna, di cui alla propria delibera del 25 marzo 1992 concernente il programma di metanizzazione regionale, è prorogato al 31 luglio 1993.

8. Per quanto altro non previsto dalla presente delibera, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni delle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981, 16 dicembre 1981, 27 aprile 1984, 25 ottobre 1984, 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988, 21 dicembre 1989, 30 luglio 1991 e 12 agosto 1992.

Roma, 7 aprile 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO FONDI 1993

(Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987, tabella *D*, della legge n. 500/1992, economie stanziamenti delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 21 dicembre 1989).

Regione	Programma operativo 1987/89 popolazione residente al 1987 da servire	Percentuale di distribuzione regionale	Limiti regionali delle risorse disponibili (155 miliardi)
Abruzzo	255.785	4,7	7,3
Molise	57.077	1,1	1,7
Campania	1.501.699	27,8	43,1
Puglia	698.866	12,9	20,0
Basilicata	185.847	3,4	5,3
Calabria	921.580	17,0	26,3
Sicilia	1.791.482	33,1	51,3
Totali...	5.412.336	100,0	155,0

Nota: All'ENI S.p.a. vengono destinati 60 miliardi per la realizzazione delle opere di allacciamento.

93A2852

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 19 aprile 1993.

Partecipazioni al capitale degli enti creditizi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» ed in particolare il titolo V della predetta legge, che detta norme in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale sono state modificate ed integrate le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti della legge n. 287/1990;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435454 del 5 giugno 1991 di attuazione del titolo V della legge n. 287/1990;

Visti l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e l'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 436154 del 7 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto n. 356/1990, sono stati fissati i criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo di un gruppo creditizio, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

Avuto presente che la nuova disciplina in materia di assetti proprietari degli enti creditizi attribuisce alla Banca d'Italia il compito di valutare la qualità degli azionisti avendo riguardo al principio di separatezza e al criterio della sana e prudente gestione degli enti creditizi, sanciti rispettivamente nell'art. 27, comma 4, e nell'art. 28, comma 1, della legge n. 287/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito:

Delibera:

1. *Soglie autorizzative per gli incrementi partecipativi.*

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge n. 287/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 50% del capitale dell'ente creditizio.

Ai fini del calcolo dell'ammontare della partecipazione da rapportare al capitale dell'ente creditizio si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

2. *Partecipazioni da parte di soggetti che controllano enti creditizi e gruppi creditizi.*

I soggetti che controllano — anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona — enti creditizi o società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui l'ente creditizio controllato o la società finanziaria capogruppo intenda acquistare o aumentare la partecipazione in un ente creditizio.

3. *Scissione tra proprietà e diritti di voto.*

Nei casi di scissione tra proprietà delle azioni e esercizio del diritto di voto, il soggetto cui si intende attribuire o cui spetterà il diritto di voto è tenuto a richiedere l'autorizzazione.

4. *Divieto di partecipazione.*

In relazione al disposto dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, la Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per le operazioni di acquisto o aumento di una partecipazione superiore al 15% del capitale dell'ente creditizio ovvero comportante il controllo, qualora i soggetti richiedenti svolgono attività imprenditoriale, in forma individuale e sotto forma societaria, in settori non creditizi e non finanziari.

Il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle creditizie o finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente, calcolate con le modalità che la Banca d'Italia provvederà a stabilire.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia — anche per il tramite di società controllate — partecipazioni di controllo in società, deve essere inoltre rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non creditizie o non finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate. La Banca d'Italia determina le modalità di calcolo dell'attivo.

Alle attività finanziarie è assimilata l'attività assicurativa.

5. *Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.*

Per la valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto della qualità dei soggetti richiedenti anche in connessione alla situazione in cui versa l'ente creditizio interessato nonché dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con l'ente medesimo. A tal fine, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilità, l'affidabilità della loro situazione finanziaria nonché la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari, nei casi e secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari e associativi — tra il richiedente e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

6. *Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni.*

La Banca d'Italia ha facoltà di procedere con provvedimento motivato alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio.

Tra i motivi di revoca, rientrano inoltre, a titolo esemplificativo:

i ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa;

la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.

L'autorizzazione è revocata quando, a seguito di modifiche delle attività svolte dai soggetti interessati, vengono a determinarsi fattispecie alle quali si applica il divieto di autorizzazione secondo i criteri fissati nel precedente punto 4.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

7. *Disposizioni finali.*

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa sostituisce il decreto del Ministero del tesoro n. 435454 del 5 giugno 1991.

Roma, 19 aprile 1993

Il presidente: BARUCCI

93A2975

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 maggio 1993.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 22 aprile 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1993);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 21 maggio 1993 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dall'11,00 per cento al 10,50 per cento.

Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 21 maggio 1993 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dall'11,00 per cento al 10,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1993

Il Governatore: FAZIO

93A3042

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale in data 31 gennaio 1991 con il quale, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 e della legge 7 agosto 1990, n. 245, è stata istituita presso l'Università degli studi di Milano, con sede in Como, la seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica e in fisica;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Milano, concernente l'inserimento nello statuto dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in chimica della seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 10 aprile 1992;

Preso atto altresì che il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 14 ottobre 1992, ha recepito le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale in merito all'elenco degli insegnamenti opzionali da inserire in Statuto;

Riconsciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

L'art. 59 riguardante la seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene così riformulato: «La seconda facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, con sede in Como, conferisce la laurea in fisica e la laurea in chimica».

Art. 2.

Dopo l'art. 60, con lo scorrimento dei successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in chimica della sede di Como.

LAUREA IN CHIMICA

Art. 61. — La durata del corso degli studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane.

L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esame: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree.

In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito del biennio, il consiglio del corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

a) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

b) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

c) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

d) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

e) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

f) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

g) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo sintesi e reattività.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica organica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica organica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo a una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso).

Indirizzo struttura e proprietà molecolari.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica inorganica (secondo corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e di laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo a una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

Gli insegnamenti non obbligatori sono i seguenti:

1) analisi chimica spettroscopica;

2) biochimica applicata;

3) biochimica cellulare;

4) biochimica industriale,

5) biocristallografia;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) biopolimeri;
9) chemiometria;
10) chimica dell'ambiente;
11) chimica analitica clinica;
12) chimica analitica dei beni culturali;
13) chimica analitica dei processi industriali;
14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
15) chimica analitica strumentale;
16) chimica bioinorganica;
17) chimica bioorganica;
18) chimica bromatologica;
19) chimica computazionale;
20) chimica dei composti di coordinazione;
21) chimica metallorganica;
22) chimica dei composti èterociclici;
23) chimica e tecnologia dei polimeri;
24) chimica dei metalli e delle leghe;
25) chimica del suolo;
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
27) chimica macromolecolare;
28) chimica delle sostanze coloranti;
29) chimica delle sostanze organiche naturali;
30) chimica dello stato solido;
31) chimica eletroanalitica;
32) chimica farmaceutica e tossicologica;
33) chimica fisica ambientale;
34) chimica fisica biologica;
35) chimica fisica dei fluidi;
36) chimica fisica dei materiali;
37) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
38) chimica fisica industriale;
39) chimica fisica organica;
40) chimica industriale;
41) chimica inorganica industriale;
42) chimica merceologica;
43) chimica organica fisica;
44) chimica organica industriale;
45) chimica per la conservazione dei beni culturali;
46) chimica teorica;
47) cinetica chimica e dinamica molecolare;
48) cristallochimica;
49) cromatografia;
50) didattica della chimica;
51) elettrochimica;
52) fotochimica;
53) genetica;
54) geochimica;
55) meccanismi di reazioni in chimica inorganica;
56) meccanismi di reazioni in chimica organica;
57) metodi analitici in chimica industriale;
58) metodi fisici in chimica inorganica;
59) metodi fisici in chimica organica;
60) microbiologia generale;
61) mineralogia;
62) radiochimica;
63) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
64) sintesi e tecniche speciali organiche;
65) spettroscopia molecolare;
66) stereochimica;
67) storia della chimica;
68) strutturistica chimica;
69) termodinamica chimica.

Art. 62 *(Prova di accertamento unica)*. — Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, tra le discipline attivate.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali, con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Art. 63 *(Esame e diploma di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 dicembre 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

93A2976

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in fisica e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 17 dicembre 1991 e 5 febbraio 1992;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 27 febbraio 1992;

Visto il parere espresso da Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992, concernente talune osservazioni da recepire;

Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in fisica e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 4 novembre 1992 e 10 febbraio 1993, che adeguano la proposta di modifica di statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 25 febbraio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso:

«L'art. 32 del vigente statuto è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 32. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo teorico generale;
indirizzo di fisica della materia.

I corsi obbligatori a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

I Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

II Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiede la conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base all'indicazione del consiglio di corso di laurea.

Il corso di meccanica razionale con elementi di meccanica statistica dovrà contenere argomenti di meccanica analitica e una introduttiva conoscenza degli ensemble micro-canonico, canonico e gran-canonico.

III Anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studio delle essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno.

Lo studente potrà all'atto dell'iscrizione al IV anno chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e con III, essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

I corsi afferenti per i vari indirizzi, al IV anno sono i seguenti:

Indirizzo teorico generale:

15) fisica teorica;

16) corso annuale a scelta tra:
fisica superiore;
meccanica statistica;
teoria dei sistemi a molti corpi;

17) corso annuale a scelta tra:
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;

18) corso semestrale a scelta;

19) corso semestrale a scelta.

I corsi semestrali possono essere scelti tra i corsi attivati dal consiglio di corso di laurea all'interno del seguente raggruppamento:

elettrodinamica;

fisica dei sistemi dinamici;

fisica teorica;

fluidodinamica;

istituzioni di fisica teorica;

meccanica quantistica;

meccanica statistica;

relatività;

teoria dei campi;

teoria dei processi irreversibili;

teoria dei sistemi a molti corpi;

teoria della gravità;

teoria delle interazioni fondamentali;

teoria quantistiche.

Indirizzo di fisica della materia:

15) annuale a scelta tra:
fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica;

16) laboratorio di fisica della materia;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

I corsi semestrali possono essere scelti tra i corsi attivati dal consiglio di corso di laurea all'interno del seguente raggruppamento:

acustica;

complementi di fisica del plasma;

complementi di ottica;

complementi di ottica quantistica;

componenti elettronici;

conduzione elettrica dei gas;

diffrazione e spettroscopia neutronica;

diffrazione di raggi X;

elettronica quantistica;

fisica atomica;

fisica biologica;

fisica degli aerosol;

fisica degli stati condensati;

fisica dei dispositivi elettronici;

fisica dei dispositivi a stato solido;

fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;

fisica dei films sottili;

fisica dei fluidi;

fisica dei laser;

fisica dei metalli;

fisica dei plasmi;

fisica dei semiconduttori;

spettroscopia a radiofrequenze e microonde;

spettroscopia dello stato solido;

struttura della materia biologica;

superconduttività;

tecnica del vuoto;

termodinamica di non equilibrio;

fisica dei materiali;

fisica dei sistemi disordinati;

fisica della materia biologica;

fisica delle basse temperature;

fisica delle macromolecole;

fisica delle superfici;

fisica molecolare;

impiantazione ionica;

luce di sincrotrone;

microelettronica;

ottica;

ottica elettronica;

ottica non lineare;

ottica quantistica;

proprietà magnetiche della materia;

spettroscopia atomica e molecolare.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea nel manifesto annuale degli studi propone quali insegnamenti tra quelli inseriti a statuto siano da considerarsi semestrali ovvero quale parte di quelli annuali possa essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) e 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studio, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

Propedeuticità e sbarramenti

Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II ed analisi matematica I e II.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Esame di laurea

Per entrambi gli indirizzi il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi scritta per la quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale e nell'esposizione e nel commento di una memoria della letteratura scientifica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo a dottore in fisica indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 27 febbraio 1993

Il rettore: GIANNELLA

93A2977

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993), convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato dalle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, 19 novembre 1992, n. 442, e 18 gennaio 1993, n. 12». I DD.LL. n. 383/1992, n. 442/1992 e n. 12/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 19 novembre 1992, n. 14 del 19 gennaio 1993 e n. 67 del 22 marzo 1993).

Art. 1.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214 ***(a)***, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(b)***, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 ***(b)*** dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni ***(c)***.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(b)***, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991 ***(d)***, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato nel pieno

rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(b)*, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi.

(a) L'art. 1 della legge n. 214/1991 (Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno) proroga fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 il termine già differito al 31 maggio 1991 dall'art 2 del D L 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (si veda appresso).

(b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sopciali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienza nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, e autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito Si applicano le disposizioni di cui all'art 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394»

(c) I commi 7, 8, 9, 10 (come sostituito dall'art. 4 del decreto qui pubblicato), 11, 12 e 13 dell'art. 6 del D L. n 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) così dispongono.

«7 Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti

8 Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili

9 Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali,

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1,

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1

Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento Nelle ipotesi di cui alle lettere b) *e* c) *del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta*

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9 Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali

12 Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13 Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento»

(d) Con sentenza 3-12 giugno 1991, n 261 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 19 giugno 1991, 1ª serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria, in riferimento all'art 3 della Costituzione

Art. 2.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 ***(a)***, e le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 ***(b)***, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(c)***, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ***(d)***, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 ***(a)***, sono ulteriormente esonerate dal versamento

del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 *(b)*, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni *(e)*.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del D.L. n. 3/1990, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sgravi contributivi nel Mezzogiorno:

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) (omissis);

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane».

(b) L'art. 2-*bis* del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi), aggiunto dalla legge di conversione, stabilisce che l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. n. 3/1990 (vedi nota precedente) si applichi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, stabilisce lo stesso art. 2-*bis*, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

(c) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(d) Il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [trattasi della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, *n.d.r.*], è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti».

(e) Per il testo dei commi da 9 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

Art. 3.

Benefici alle imprese artigiane

1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«*10.* Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 338 del 1989 *(a)*, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.

(a) Per il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 si veda la nota *(c)* all'art 1

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3040

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 29 aprile 1993, n. **12-*bis*.**

Farmacovigilanza: aspetti applicativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Alla Farmindustria

Alla Confapi

All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico

Alla Federchimica - Assocasa/Assosalute

e, per conoscenza:

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Sicilia

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al comando dei carabinieri antisofisticazioni e sanità

Alla Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri

Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani

Alla FIAMCLAF Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche

Alla Federfarma

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1991 ed entrato in vigore nel settembre 1991, rappresenta il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalità di attuazione della Farmacovigilanza attraverso strutture pubbliche.

Detto decreto, unitamente alla lettera ministeriale interpretativa 2 dicembre 1991, ha dettato nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalità di invio da parte delle aziende farmaceutiche al Ministero della sanità, dei rapporti informativi sugli effetti collaterali relativi all'impiego dei farmaci

A seguito di una prima fase applicativa, molte imprese hanno segnalato difficoltà interpretative concernenti sia i dati da inviare, sia la relativa modulistica da utilizzare.

Questo Ministero ritiene, pertanto, opportuno fornire i chiarimenti di cui alla presente ed ha realizzato, anche al fine di uniformare i rapporti informativi, una modulistica

idonea a soddisfare le esigenze conoscitive del Ministero della sanità ed a permettere la successiva elaborazione dei dati richiesti.

Prima di dare precise indicazioni circa la compilazione dei moduli allegati alla presente si considera utile fornire i seguenti chiarimenti di carattere generale:

1. Devono essere oggetto di segnalazione al Ministero della sanità, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 25 gennaio 1991, nei rapporti semestrali e tramite le previste procedure d'urgenza, gli effetti tossici secondari conseguenti o comunque correlabili con l'impiego del farmaco.

2. I rapporti informativi dovranno essere inviati entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno e riguarderanno le segnalazioni pervenute alle aziende entro i mesi di dicembre e giugno, relative ai farmaci registrati, cioè derivanti da segnalazioni spontanee od osservate nel corso di studi di fase IV.

3. Le aziende invieranno i rapporti informativi suddivisi in tre sezioni:

Sez. 1 - Dati amministrativi (vendite) e fogli illustrativi (mod. 1A e 1B di cui all'allegato 1).

Sez. 2 - Segnalazioni nazionali (mod. 2A, 2B, 2C con documenti allegati, 2D) e riepilogo degli studi clinici di fase IV (mod. 2E) (vedi allegato 2).

Sez. 3 - Segnalazioni estere (mod. 3A e 3B di cui all'allegato 3).

I rapporti informativi saranno accompagnati da una lettera, il cui fac-simile è riportato all'allegato 4.

Una copia di tale lettera accompagnerà anche le singole sezioni.

Inoltre, nelle sezioni 2 e 3 ciascuna specialità medicinale sara accompagnata da un frontespizio (allegati 5 e 6).

4. La data di trasmissione sarà indicata solo nella lettera di accompagnamento ai rapporti informativi (allegato 4) e nei frontespizi di ogni specialità medicinale nelle sezioni 2 e 3 (allegati 5 e 6).

5. Gli effetti collaterali gravi, verificatisi nel corso di studi preregistrativi, saranno invece riepilogati in un'apposita sezione della scheda C (allegato 7), che sostituisce quella di cui alla lettera ministeriale del 28 maggio 1991; la nuova scheda C, accompagnata dalla lettera di cui all'allegato 8, sarà inviata semestralmente, anziché annualmente come avviene oggi, alle medesime scadenze dei rapporti informativi (gennaio e luglio), e in plico separato.

6. Le segnalazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse, da trasmettere al di fuori dei rapporti semestrali con le previste procedure di urgenza (effetti collaterali gravi verificatisi in Italia con farmaci registrati od in corso di sperimentazione, e verificatisi all'estero e non previsti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica) saranno accompagnate dalle lettere fac-simile rispettivamente agli allegati 9, 10 e 11.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI

1) Nella lettera di accompagnamento ai rapporti informativi (allegato 4) dovrà essere indicata, per ogni specialità medicinale, con una crocetta nella casella corrispondente, la presenza o meno delle sezioni 2 e 3, che saranno pertanto facoltative in base alla presenza o meno di segnalazioni di effetti collaterali italiani ed esteri.

2) Nel caso di assenza di segnalazioni di effetti collaterali, dovranno essere trasmessi soltanto i moduli 1A e 1B, costituenti la sezione 1.

3) Per quanto riguarda la compilazione dei moduli 2B, 2C, 2D, 3A e 3B, si fa presente quanto segue:

— i moduli sono identici, salvo l'intestazione;

— le aziende sono tenute a fornire le informazioni richieste nelle varie colonne; nell'eventualità che alcune informazioni non siano disponibili o non siano pertinenti al singolo caso, la riga della relativa colonna sarà lasciata vuota (ad esempio, per gli effetti collaterali non gravi, non è prevista la segnalazione urgente al Ministero della sanità e quindi non ci saranno date da inserire nella colonna «invio al Min San»; oppure potrebbero non esserci farmaci concomitanti da segnalare nell'apposito spazio);

— per la compilazione dei moduli, è necessario seguire le note di cui all'allegato 12.

I rapporti informativi dovranno essere predisposti utilizzando la modulistica di cui alla presente circolare a partire dal rapporto relativo al primo semestre 1993.

Limitatamente al rapporto da inviare nel luglio 1993, i dati di cui ai moduli 2B, 2C, 2D, 3A e 3B potranno essere inviati utilizzando una modulistica diversa da quella allegata.

Le ditte che dispongono di strutture informatiche adeguate invieranno a partire dal luglio 1993, i dati amministrativi di cui all'allegato 1A anche tramite floppy disk allestito con le modalità descritte nell'allegato 13.

Si ribadisce che tali dati, riguardanti le vendite delle specialità medicinali registrate dopo il 1970, dovranno essere inviati esclusivamente nel rapporto semestrale.

Le autorità e le associazioni in indirizzo sono pregate di divulgare il contenuto della presente circolare.

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO 1

1/A - INDICAZIONE NUMERO CONFEZIONI VENDUTE

Codice SM [| | | | |] **Semestre di Riferimento** **Specialita'**

Principio Attivo . . .. **Ditta**

Codice Confezioni	Confezioni	Data Registrazione	Vendite nel semestre di riferimento	Note

NOTE: NC = non in commercio

pag. 1

All 1 pag 2

1/B - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO : ultima versione approvata dal Ministero della Sanita'

All 2 pag 2

2/B - Prospetto riepilogativo di : EFFETTI INDESIDERATI GRAVI, verificatisi in ITALIA, già segnalati (art.5 del DPR 93/91)

Codice SM [ ][ ][ ][ ][ ][ ] **Semestre di Riferimento** **Specialita'**

Principio Attivo **Ditta**

INVIO AL MIN SAN	CODICE RIFERIM	INIZ FU	NAZ	ETA	SEX	DURATA TRATTAMENTO OPPURE DURATA TERAPIA DAL AL	DATA INSORG. REAZIONE	DOSE DIE	FORMA FARM.	VIA SOM	INDICAZIONE	REAZIONE AVVERSA	COD OMS	FARMACI CONCOMITANTI	TIPO	ESI	CORR	F

N totale casi:

All 2 pag 3

2/C - **Prospetto riepilogativo di : EFFETTI COLLATERALI NON GRAVI, verificatisi *in ITALIA*, non descritti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica**

Codice SM ☐☐☐☐☐☐ **Semestre di Riferimento** **Specialita'**

Principio Attivo .. . . **Ditta**

INVIO AL MIN.SAN	CODICE RIFERIM	INIZ FU	NAZ	ETA	SEX	DURATA TRATTAMENTO OPPURE DURATA TERAPIA DAL AL	DATA INSORG. REAZIONE	DOSE DIE	FORMA FARM.	VIA SOM	INDICAZIONE	REAZIONE AVVERSA	COD OMS	FARMACI CONCOMITANTI	TIPO	ESI	CORR.	F

N. totale casi:

Alleg. N. . . ... documenti

All 2 pag 4

2/D - Prospetto riepilogativo di : EFFETTI COLLATERALI NON GRAVI, verificatisi in ITALIA, già descritti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica

Codice SM [| | | | | |] **Semestre di Riferimento** .... **Specialita'** ....

Principio Attivo .... **Ditta** ....

INVIO AL MIN.SAN	CODICE RIFERIM	INIZ FU	NAZ	ETA	SEX	DURATA TRATTAMENTO OPPURE DURATA TERAPIA DAL AL	DATA INSORG. REAZIONE	DOSE DIE	FORMA FARM.	VIA SOM	INDICAZIONE	REAZIONE AVVERSA	COD OMS	FARMACI CONCOMITANTI	TIPO	ESI	CORR.	F

N. totale casi:

All 2 pag 5

2E - PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPERIMENTAZIONI CLINICHE FASE IV

Codice SM | | | | | | | Semestre di Riferimento Specialita'

Principio Attivo Ditta

Data Presentaz. MinSan	Sperimentatore Centro	Titolo dello Studio	No. Paz. P	A	C	I	Data Inizio	Data Fine	Note

P=Previsti
A=Arruolati
C=Completati
I=Interrotti

Note : ....

* Data di presentazione della documentazione al Ministero della Sanita' (D.M. 4/12/90)

ALLEGATO 3

3/A - Prospetto riepilogativo di : EFFETTI INDESIDERATI GRAVI, verificatisi all'ESTERO, non descritti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica, già segnalati (art.5 del DPR 93/91)

Codice SM ☐☐☐☐☐☐ **Semestre di Riferimento** **Specialita'**

Principio Attivo **Ditta**

VIO AL SAN	CODICE RIFERIM	INIZ FU	NAZ	ETA	SEX	DURATA TRATTAMENTO OPPURE DURATA TERAPIA DAL AL	DATA INSORG REAZIONE	DOSE DIE	FORMA FARM.	VIA SOM	INDICAZIONE	REAZIONE AVVERSA	COD OMS	FARMACI CONCOMITANTI	TIPO	ESI	CORR	F

N. totale casi:

ALL 3 pag 2

3/B - Prospetto riepilogativo di : EFFETTI COLLATERALII GRAVI, verificatisi all'ESTERO, già descritti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica

Codice SM [| | | | | |] Semestre di Riferimento ________ Specialita' ________

Principio Attivo ________ Ditta ________

INVIO AL MIN.SAN	CODICE RIFERIM	INIZ FU	NAZ	ETA	SEX	DURATA TRATTAMENTO OPPURE DURATA TERAPIA DAL AL	DATA INSORG. REAZIONE	DOSE DIE	FORMA FARM.	VIA SOM	INDICAZIONE	REAZIONE AVVERSA	COD OMS	FARMACI CONCOMITANTI	TIPO ESI	CORR.	F

N. totale casi:

FACSIMILE

ALLEGATO 4

Data,..........

Onorevole
Ministero della Sanità
Direzione Generale del Servizio Farmaceutico
Roma EUR

Oggetto: **Farmacovigilanza**
Invio Rapporti Informativi in ottemperanza al DPR no. 93 del 25 gennaio 1991 relativi al.....semestre 199..

La sottoscritta Ditta trasmette in allegato, in ottemperanza al DPR no.93 in oggetto ed alla circolare ministeriale no..... del ..... , i rapporti informativi per le seguenti specialità medicinali:

SPECIALITA'	CODICE	SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3
____________	________	☐	☐	☐
____________	________	☐	☐	☐
____________	________	☐	☐	☐
____________	________	☐	☐	☐

Firma

Legenda: Sezione 1: dati amministrativi e foglietti illustrativi
Sezione 2: segnalazioni nazionali
Sezione 3: segnalazioni estere

FACSIMILE

ALLEGATO 5

Data,.........

Sezione 2

SEGNALAZIONI EFFETTI COLLATERALI NAZIONALI

Specialita' medicinale: ____________________

Codice: ____________________

Principio attivo: ____________________

Semestre di riferimento: ____________________

____

Si allegano i moduli:

☐ 2A

☐ 2B

☐ 2C

☐ 2D

☐ 2E

FACSIMILE

ALLEGATO 6

Data,.........

Sezione 3

SEGNALAZIONE EFFETTI COLLATERALI ESTERI

Specialita' medicinale: ______________________

Codice: ______________________

Principio attivo: ______________________

Semestre di riferimento: ______________________

Si allegano i moduli: ☐ 3A

☐ 3B

ALLEGATO 7

SCHEDA C di aggiornamento periodico sugli studi clinici preregistrativi

Ditta .. . .

Semestre di Riferimento

Principio attivo

Specialita'/Sigla

Protocollo	Sperimentatore	Titolo dello Studio	No. Paz.				Data Inizio	Data Fine	*	Riepilogo Effetti Collaterali Gravi	
	Centro		P	A	C	I				No.	Descrizione

P=Previsti
A=Arruolati
C=Completati
I=Interrotti
* = Doppio Cieco (Si o No)

Note : ....

Firma del Responsabile della Sperimentazione

FACSIMILE

ALLEGATO 8

Data,.........

Onorevole
Ministero della Sanita'
Direzione Generale del Servizio Farmaceutico
Roma, EUR

OGGETTO: **Farmacovigilanza**
Invio scheda C: studi clinici preregistrativi relativi al..... semestre 199 ...

Si trasmettono in allegato le schede C di aggiornamento semestrale sugli studi clinici preregistrativi per le seguenti specialità:

Specialita'/Sigla	**Principio attivo**	**Delibazione n.**
....	....	....
....	....	....
....	....	....

Note:

Firma

All. N.:

FACSIMILE

ALLEGATO 9

Data,.........

Onorevole
Ministero della Sanità
Direzione Generale del Servizio Farmaceutico
Roma EUR

OGGETTO: **Farmacovigilanza.**
Segnalazioni effetti collaterali nazionali gravi in ottemperanza all'art.5 del DPR no. 93 del 25 gennaio 1991

SPECIALITA' MEDICINALE ....
CODICE ....
PRINCIPIO ATTIVO ....

CASO N. * .... **I** ☐ **F** ☐**

CASO N. * .... **I** ☐ **F** ☐**

CASO N. * .... **I** ☐ **F** ☐**

La sottoscritta Ditta .... trasmette in allegato n. ...... documenti di segnalazione di effetti collaterali gravi verificatisi in Italia relativi alla specialità medicinale indicata in oggetto.

firma

* Numero di riferimento aziendale
** Iniziale o Follow-up

FACSIMILE

ALLEGATO 10

Data,.........

Onorevole
Ministero della Sanità
Direzione Generale del Servizio Farmaceutico
Roma EUR

OGGETTO: **Farmacovigilanza.**
Segnalazioni effetti collaterali nazionali gravi riscontrati nel corso di studi clinici preregistrativi in ottemperanza all'art.5 del DPR no. 93 del 25 gennaio 1991

SPECIALITA' MEDICINALE/SIGLA ....
PRINCIPIO ATTIVO ....
DELIBAZIONE N. ....

CASO N.*........ **I** ☐ **F** ☐ ** **IND.*****............
CASO N.*........ **I** ☐ **F** ☐ ** **IND.*****............
CASO N.*........ **I** ☐ **F** ☐ ** **IND.*****............

Si allegano alla presente n. ..... documenti di segnalazione di effetti collaterali gravi, verificatisi in Italia, relativi alla specialità medicinale in oggetto.

firma

* Numero di riferimento aziendale
** Iniziale o Follow-up
*** Indicazione del farmaco relativa al caso in oggetto

FACSIMILE

ALLEGATO 11

Data,.........

Onorevole
Ministero della Sanità
Direzione Generale del Servizio Farmaceutico
Roma EUR

OGGETTO: **Farmacovigilanza.**
Segnalazioni effetti collaterali gravi esteri non previsti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica (CIOMS) in ottemperanza all'art.5 del DPR no. 93 del 25 gennaio 1991

SPECIALITA' MEDICINALE ....
CODICE ....
PRINCIPIO ATTIVO ....

La sottoscritta Ditta .... trasmette in allegato n...... schede di segnalazione (di cui n.....I e n.....F) di effetti collaterali gravi non previsti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica verificatisi all'estero relativi alla specialità medicinale indicata in oggetto.

N. DI RIFERIMENTO+	NAZIONALITA'	INIZIALE(I) O FOLLOW UP(F)	DATA 1°INVIO ++

NOTE:

Firma

+ Punto 24b scheda CIOMS.
++ Nel caso di follow up indicare la data di invio del rapporto precedente.

ALLEGATO 12

pag 1

INVIO AL MIN SAN	CODICE RIFERIM	INIZ FU	NAZ	ETA	SEX	DURATA TRATTAMENTO OPPURE DURATA TERAPIA DAL AL	DATA INSORG REAZIONE	DOSE DIE	FORMA FARM.	VIA SOM	INDICAZIONE	REAZIONE AVVERSA	COD OMS	FARMACI CONCOMITANTI	TIPO	ESI	CORR	F
1	2	3	11	4				5	6						7	8	9	10

1: **DATA DI INVIO** della segnalazione al Ministero della Sanità-utile per i prospetti riepilogativi di segnalazioni già inviate

2 **Codice Aziendale** di identificazione del caso-utile per evitare duplicazioni

3 Indicare se è una segnalazione iniziale (I) o un Follow-up (F)

4 Secondo la codifica internazionale OMS - vedi Allegato A

5: Secondo la codifica internazionale OMS - vedi Allegato B

6 Secondo la codifica internazionale OMS - vedi Allegato C

7 **TIPO**, secondo codifica OMS 3=Monitoraggio Spontaneo; 4=Monitoragigo attivo; 5=Studio clinico

8 **ESITO**, secondo codifica OMS - vedi allegato D

9 **CORRELAZIONE**, come da indicazione del Modulo Ufficiale Italiano di segnalazione (1=Certa; 2=Probabile; 3=Possibile; 4=Dubbia; 5=Sconosciuta)

10 **FONTE**: secondo codifica OMS G=Medico Generico; A=Ospedaliero; K=Specialista; M=Dentista; T=altro)

11 Per gli effetti collaterali riscontrati all'estero, si provvederà a contrassegnare con un asterisco le preparazioni contenenti lo stesso principio attivo, ma con formulazioni differenti rispetto a quelle registrate in Italia

All. A pag 2

AGE

If the age is given in years, 1 - 99 may be inserted in this space. If 100 or more code 99. If the age is given in months, weeks or days record it as closely as possible to the last completed time period.

AGE	CODE
11 months	1M
10	0M
9	9M
8	8M
7	7M
6	6M
5	5M
4	4M
3	3M
2	2M
1	4W

AGE	CODE
7 weeks	7W
6	6W
5	5W.
4	4W
3	3W
2	2W
1	1W

AGE	CODE
6 days	6D
5	5D
4	4D
3	3D
2	2D
1	1D
<1	0D

CARD 3 (contin)
POSITION

All. B pag 3

44-45

UNIT	CODES
Kilograms	KG
Grams	GM
Milligrams	MG
Micrograms	RG
Litres	LT
Millilitres	ML
Microlitres	RL
Millicuries	MC
Microcuries	RC
Megabequerel	KB
Kilobequerel	GB
International Units - less than 100 -	UT
International Units - in thousands -	KU
International Units - in millions -	MU
Per cent (topical only)	PC
Drops	DR
Dosage form	DF

DF is to be coded when no other unit is given.

Whenever possible, code the specific strength of the dosage form (e.g. 25MG or 50MG) rather than 1DF or 2DF.

All. C pag 4

CARD 3 (contin)
POSITIONS

47-48 ROUTE

The route by which the drug was administered is to be entered as follows:

ROUTES	CODES
Buccal	BU
Conjunctival	CO
Dental	DE
Epidural	ED
Implant	MP
Inhalation	IH
Insufflation	IS
Intra-arterial	IA
Intra-articular	IR
Intra-cardiac	IC
Intradermal	ID
Intramuscular	IM
Intranasal	IN
Intraocular	IO
Intraperitoneal	IP
Intrapleural	IL
Intrathecal	IT
Intratracheal	IU
Intravenous	IV
Intravesical	IB
Per oral	PO
Per rectal	PR
Subcutaneous	SC
Sublingual	SL
Systemic (if route is not specified)	SY
Topical (external)	TO
Transdermal	TD
Transmammary transfer	TM
Urethral	UR
Vaginal	VA

TM - transmammary transfer is to be used when a reaction occurs in a breastfed child whose mother has taken the suspected drug. Code personal data for the child. Do not code amount of drug taken

All. D pag 5

OUTCOME

A Recovered without sequelae

B Recovered with sequelae

F Not yet recovered

D Died - due to adverse reaction

C Died - drug may be contributory

N Died - unrelated to drug

U Unknown

ALLEGATO 13 pag.1

Si prevede che per l'invio dei dati dei rapporti informativi le Ditte produttrici di specialita' medicinali possano trasmettere floppy disk da 3.50" e 5.25" contraddistinti da un'etichetta esterna riportante il nome della Ditta e l'indicazione del semestre di riferimento (ad es. 0193 per indicare il primo semestre dell'anno in corso, oppure 0293, per indicare il secondo semestre ecc ...).

I floppy dovranno contenere un file sequenziale ASCII da 100 bytes, il cui nome standard e' RAPINF.SEQ.

Il file riporta un record per ogni confezione di specialita' medicinale prodotta dalla Ditta. Non vanno elencate le confezioni registrate prima del 1970.

Il tracciato record di tale file e' di seguito descritto:

POSIZIONE CAMPO		CARATTERISTICHE
1-30	nome Ditta	alfanumerico di 30 caratteri
31-39	codice ministeriale confezione di specialità medicinale	numerico di 9 caratteri: i primi 6 compreso lo zero iniziale individuano il farmaco, i successivi 3 la singola confezione.
40-69	descrizione specialità	alfanumerico di 30 caratteri
70-73	semestre di riferimento	numerico di 4 caratteri - da impostare con i valori: 0193,0293 etc...
74-79	data di invio	numerico di 6 caratteri formato ggmmaa es: 050793

FACSIMILE

ALLEGATO 13 pag.2

80-89 dati di vendita	numerico di 10 caratteri con allineamento a destra, senza i separatori delle migliaia, con gli zeri non significativi a sinistra (es.0000123500 per inidcare 123.500)
90-91 note	alfanumerico di 2 caratteri, da impostarsi a NC solo per confezioni non in commericio nel periodo di riferimento; in tal caso il campo "dati di vendita" è impostato a zero.
92-100	Non impostato.

93A2932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza concernente il controllo delle emissioni di ossidi d'azoto o dei loro flussi oltre confine, firmato a Sofia il 31 ottobre 1988.

A seguito dell'emanazione della legge n. 39 del 7 gennaio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, che ha autorizzato la ratifica italiana del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza concernente il controllo delle emissioni di ossidi d'azoto o dei loro flussi oltre confine, firmato a Sofia il 31 ottobre 1988, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 19 maggio 1992. Pertanto il protocollo è entrato in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, il 17 agosto 1992.

93A2981

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

Il giorno 21 aprile 1993 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 ottobre 1989 n. 361, pubblicata nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 8 novembre 1989.

In conformità dell'art. 18, l'accordo è entrato in vigore il giorno 21 aprile 1993.

93A2982

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 559/C.22688 XV J del 20 gennaio 1993 gli artifici pirotecnici denominati:

n. «860 Tricolor Rakete» (denominazione di fantasia Razzo freccia tricolore);

n. «841 Lila Silberkreisel» (denominazione di fantasia Razzo freccia astrale);

n. «834 Goldregen Mit Silberspitzen» (denominazione di fantasia Razzo freccia d'oro),

che la società U. Borgonovo intende importare dalla ditta Oskar Lunig Gmbh + Co. KG Stuttgart (Germania), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A2986

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione del valore della cedola interessi, di scadenza nella seconda metà dell'anno in corso, relativa ai prestiti obbligazionari EFIM a tasso indicizzato «1986-1995» e «1987-1994».

In relazione a quanto disposto dall'art. 6, lettera *F*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, si comunica che:

a) in base al regolamento del prestito obbligazionario «EFIM 1986-1995 a tasso indicizzato» (ABI 14470), il valore della sedicesima cedola, relativa al semestre 16 giugno-15 dicembre 1993, è stato determinato nella misura del 6,60% lordo;

b) in base al regolamento del prestito obbligazionario «EFIM 1987-1994 a tasso indicizzato» (ABI 16800), il valore della dodicesima cedola, relativa al semestre 1° giugno-30 novembre 1993, è stato determinato nella misura del 6,65% lordo.

93A3012

Trasferimento dei beni di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'INAIL, ubicati nella regione Toscana

Con decreto 27 novembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al comune di Carrara, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, del bene immobile appartenente alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'INAIL ubicato nella regione stessa nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature allocati nel suddetto immobile.

Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio i beni mobili e le attrezzature, adibiti ad uso sanitario, allocati negli immobili assunti in locazione nella predetta regione dall'ente stesso.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già Ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

93A2984

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia

Con decreto ministeriale 3 maggio 1993, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia in una società per azioni denominata «Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.» che avrà un capitale sociale di L. 32.244.500.000 rappresentato da n. 3.224.450 azioni da nominali L. 10.000 cadauna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte della società «Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.», abilitata ad estendere l'operatività al credito fondiario, edilizio, alle opere pubbliche e agli impianti di pubblica utilità, ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175.

93A2985

N. 92

Media dei titoli del 13 maggio 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	58 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	105,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97	97 —
Certificati di credito del Tesoro 18- 3-1987/94	95,150
» » » 21- 4-1987/94	94,150
» » C.T.O 12,50% 1- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,650
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,500
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,750
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,600
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,600
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,950
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93	102,750
» » » Ind. 1- 6-1988/93	100,325
» » » » 18- 6-1986/93	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,675
» » » » 17- 7-1986/93	100,025
» » » » 1- 8-1988/93	100,675
» » » » 19- 8-1986/93	100,275

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,575
» » » » 18- 9-1986/93	100,550
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » 20-10-1986/93	100,950
» » » » 1-11-1988/93	100,425
» » » » 18-11-1987/93	101,550
» » » » 19-12-1986/93	102,925
» » » » 1- 1-1989/94	100,700
» » » » 1- 2-1989/94	100,525
» » » » 1- 3-1989/94	100,700
» » » » 15- 3-1989/94	100,600
» » » » 1- 4-1989/94	100,175
» » » » 1- 9-1989/94	100,175
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	100,025
» » » » 1- 1-1990/95	100 —
» » » » 1- 2-1985/95	101,125
» » » » 1- 3-1985/95	99,875
» » » » 1- 3-1990/95	99,875
» » » » 1- 4-1985/95	98,650
» » » » 1- 5-1985/95	98,450
» » » » 1- 5-1990/95	99,725
» » » » 1- 6-1985/95	98,475
» » » » 1- 7-1985/95	98,625
» » » » 1- 7-1990/95	100 —
» » » » 1- 8-1985/95	98,475
» » » » 1- 9-1985/95	98,525
» » » » 1- 9-1990/95	100,050
» » » » 1-10-1985/95	98,950
» » » » 1-10-1990/95	99,850
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,825
» » » » 1-12-1985/95	100,975
» » » » 1-12-1990/95	99,975
» » » » 1- 1-1986/96	100,150
» » » » 1- 1-1986/96	101,200
» » » » 1- 1-1991/96	100,050
» » » » 1- 2-1986/96	100,175
» » » » 1- 2-1991/96	99,900
» » » » 1- 3-1986/96	100,175
» » » » 1- 4-1986/96	98,175
» » » » 1- 5-1986/96	97,775
» » » » 1- 6-1986/96	97,750
» » » » 1- 7-1986/96	97,425

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	97,175
» » » »		1- 9-1986/96	97,425
» » » »		1-10-1986/96	98,250
» » » »		1-11-1986/96	99,350
» » » »		1-12-1986/96	100,825
» » » »		1- 1-1987/97	100,125
» » » »		1- 2-1987/97	99,725
» » » »		18- 2-1987/97	99,775
» » » »		1- 3-1987/97	98,925
» » » »		1- 4-1987/97	97,225
» » » »		1- 5-1987/97	97,200
» » » »		1- 6-1987/97	97,500
» » » »		1- 7-1987/97	97,125
» » » »		1- 8-1987/97	97,225
» » » »		1- 9-1987/97	98,025
» » » »		1- 3-1991/98	97,800
» » » »		1- 4-1991/98	97,275
» » » »		1- 5-1991/98	97,300
» » » »		1- 6-1991/98	97,425
» » » »		1- 7-1991/98	97,525
» » » »		1- 8-1991/98	97,400
» » » »		1- 9-1991/98	97,450
» » » »		1-10-1991/98	96,975
» » » »		1-11-1991/98	97,025
» » » »		1-12-1991/98	97,300
» » » »		1- 1-1992/99	97,375
» » » »		1- 2-1992/99	96,950
» » » »		1- 3-1992/99	97,175
» » » »		1- 4-1992/99	96,675
» » » »		1- 5-1992/99	96,750
» » » »		1- 6-1992/99	97,225
» » » »		1- 8-1992/99	97,100
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,975
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,250
Buoni Tesoro Pol	12,00%	1-10-1992/95	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,375
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,425
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99,325
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,300
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	99,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,275
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,500
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,650
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,550
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,725
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,675
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,200
» » »	12,00%	18- 5-1992/99	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97,450
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	97,350
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	97,350
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	97,425
» » »	12,00%	1- 9-1992/2002	97,750

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	102,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,150
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,050
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,050
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104 —
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,250
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,450
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,800
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	105,700

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M13053

N. 93

Media dei titoli del 14 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95,125
» » » 21- 4-1987/94	94,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,500
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,700
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . .	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,750
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,500
» 12,00% 19- 6-1991/97	100,675
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,600
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	109,900
» » » Ind. 1- 6-1988/93	100,025
» » » » 18- 6-1986/93	99,950
» » 1- 7-1988/93	100,325
» » » 17- 7-1986/93	100,050
» » » » 1- 8-1988/93	100,475
» » » » 19- 8-1986/93	100,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,325
» » » » 18- 9-1986/93 .	100,500
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	100,775
» » » » 1-11-1988/93	100,300
» » » » 18-11-1987/93	101,375
» » » » 19-12-1986/93	103,325
» » » » 1- 1-1989/94	100,450
» » » » 1- 2-1989/94	100,325
» » » » 1- 3-1989/94	100,375
» » » » 15- 3-1989/94	100,375
» » » » 1- 4-1989/94	100,175
» » » » 1- 9-1989/94	100,025
» » » » 1-10-1987/94	100,450
» » » » 1-11-1989/94	100
» » » » 1- 1-1990/95	100
» » » » 1- 2-1985/95	101,175
» » » » 1- 3-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	99 –
» » » » 1- 5-1985/95 .	99,300
» » » » 1- 5-1990/95	99,900
» » » » 1- 6-1985/95	99,225
» » » » 1- 7-1985/95	99,150
» » » » 1- 7-1990/95	99,900
» » » » 1- 8-1985/95	98,800
» » » » 1- 9-1985/95	98,775
» » » » 1- 9-1990/95	99,925
» » » » 1-10-1985/95	99,125
1-10-1990/95	99,875
» » » 1-11-1985/95	99,775
» » » » 1-11-1990/95 .	99,925
» » » » 1-12-1985/95	100,500
» » » » 1-12-1990/95	100,050
» » » » 1- 1-1986/96	100,125
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,900
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,175
» » » » 1- 2-1991/96 .	99,975
» » » » 1- 3-1986/96	100,025
» » » » 1- 4-1986/96	98,500
» 1- 5-1986/96	97,575
» » » » 1- 6-1986/96	98,675
» » » » 1- 7-1986/96	98,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	97,525
» » » »	1- 9-1986/96	97,700
» » » »	1-10-1986/96	98,625
» » » »	1-11-1986/96	99,400
» » » »	1-12-1986/96	100,700
» » » »	1- 1-1987/97	100,250
» » » »	1- 2-1987/97	99,875
» » » »	18- 2-1987/97	99,925
» » » »	1- 3-1987/97	98,950
» » » »	1- 4-1987/97	97,875
» » » »	1- 5-1987/97	97,950
» » » »	1- 6-1987/97	98,325
» » » »	1- 7-1987/97	97,600
» » » »	1- 8-1987/97	97,575
» » » »	1- 9-1987/97	97,950
» » » »	1- 3-1991/98	97,850
» » » »	1- 4-1991/98	97,775
» » » »	1- 5-1991/98	97,950
» » » »	1- 6-1991/98	97,875
» » » »	1- 7-1991/98	97,800
» » » »	1- 8-1991/98	97,600
» » » »	1- 9-1991/98	97,600
» » » »	1-10-1991/98	97,525
» » » »	1-11-1991/98	97,600
» » » »	1-12-1991/98	97,875
» » » »	1- 1-1992/99	97,675
» » » »	1- 2-1992/99	97,400
» » » »	1- 3-1992/99	97,400
» » » »	1- 4-1992/99	97,250
» » » »	1- 5-1992/99	97,375
» » » »	1- 6-1992/99	97,600
» » » »	1- 8-1992/99	97,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,900
» » »	12,50%	1-10-1993	99,975
» » »	12,50%	1-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	00,100
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,450
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1-10-1992/95	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,775
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,900
» » »	12,00%	1-11-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,850
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	99,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	101,150
» » »	12,50%	1-11-1990/97	101,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	101,300
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	101,350
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	99,475
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	99,400
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	99,100
» » »	12,00%	18- 5-1992/99	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,350
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	98,175
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	98,200
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	98,400
» » »	12,00%	1- 9-1992/2002	97,750

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,250
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,100
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,950
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,050
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,600
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,300
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,725
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	—
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,075
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	106,050
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	108 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M14055

Cambi giornalieri del 20 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 20 maggio 1993

Dollaro USA	1471,50
ECU	1779,19
Marco tedesco	908,78
Franco francese	269,80
Lira sterlina	2281,27
Fiorino olandese	810,52
Franco belga	44,21
Peseta spagnola	11,916
Corona danese	237,07
Lira irlandese	2217,55
Dracma greca	6,710
Escudo portoghese	9,566
Dollaro canadese	1161,40
Yen giapponese	13,313
Franco svizzero	1001,02
Scellino austriaco	130,02
Corona norvegese	214,83
Corona svedese	200,63
Marco finlandese	269,20
Dollaro australiano	1019,75

93A3041

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni disposte a favore dello Stato

Con decreto ministeriale del 9 ottobre 1992, n 101958 vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n 4 in data 22 gennaio 1993 e registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1993, registro n 12 Finanze, foglio n 261, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Colle Val d'Elsa (Siena) con atto del 18 febbraio 1988, n 63882, a rogito dott Giovacchino Sabatini, notaio in Colle Val d'Elsa di un appezzamento di terreno, catastalmente descritto in atto, su cui è stata costruita una caserma del Corpo forestale dello Stato

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993, n 100141, è stata autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Mantova con atto 18 marzo 1980, repertorio n 9831, a rogito dott Mario Nicolini, notaio in Mantova, dell'immobile sito in comune di Mantova, già adibito a mercato ortofrutticolo, facente parte del complesso dei fabbricati Gonzagheschi da destinare a museo archeologico nazionale

93A2987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 ai sensi dell'art 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Consorzio cooperativo agricolo parmense - Con C A Pa. S c r l», con sede in Parma, costituita il 23 aprile 1966 per rogito notaio Aminta Rota ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv Mario Pagliari, residente in via Faelli 9 Parma.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 il dott Domenico Oliva è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Medicea 2000», con sede in Bianco (Reggio Calabria), in sostituzione del sig Vincenzo Ferraro

La gestione avrà la durata di dodici mesi dalla data del decreto medesimo

93A2988

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITA PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44 000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 63 000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L. 193 000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

*Integrando il versamento **relativo al tipo di abbonamento della** Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della ***IV serie speciale «Concorsi ed esami»***	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L 1 400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 120 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L 1.500
per ogni 96 pagine successive	L 1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300